



CAPITOLATO SPECIALE

per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio quadriennale di assistenza, Supporto Operativo, Manutenzione MAC e MEV del "SIC-Sistema Informativo Contabile" in riuso regionale e dei servizi accessori e complementari, nonchè di consulenza specialistica a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura di gara tramite MePA (Mercato Elettronico della PA di MEF-Consip) ha per oggetto i servizi di Assistenza, Supporto Operativo (S.O.), Manutenzione adeguativa, migliorativa e correttiva (MAC) e Manutenzione evolutiva (MEV) del SIC- sistema Informativo Contabile in riuso regionale di seguito indicato e dei servizi accessori e complementari e consulenza specialistica a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (di seguito A.R.P.A.B. o Agenzia).

Il software è di proprietà della Regione Basilicata che l'ha affidato in riuso all'Agenzia ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 (D. Lgs. n. 36/2023 dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii..

La procedura sarà effettuata mediante piattaforma MEPA.

ARTICOLO 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di 4 anni (quattro) a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della determinazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva ovvero dalla data della effettiva disponibilità di utilizzo del software, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Agenzia, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante PEC, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Operatore economico aggiudicatario (di seguito O.E.) possa pretendere danno o compensi di sorta.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

ARTICOLO 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad erogare i servizi principali, accessori e complementari previsti dal presente capitolato e tutte le prestazioni e tutti i servizi accessori, complementari.

Le attività eseguite dovranno essere rendicontate mediante relazione semestrale al Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP per l'approvazione e la consequente liquidazione delle fatture.

Il direttore dell'esecuzione del contratto/RUP ha facoltà di richiedere specifiche relazioni o specificazioni delle attività esequite.

Le attività di supporto dovranno essere svolte nelle giornate lavorative con i seguenti orari:

□ mattina: 09.00 – 13.00;





□ pomeriggio: 15.00 – 18.30.

Le attività on-site saranno definite su richiesta dell'Agenzia (direttore dell'esecuzione).

I servizi a consumo (MEV, assistenza on-site e formazione) sono utilizzabili in giornate/uomo o frazioni di giornata/uomo (1 giornata corrisponde ad almeno 7 ore/uomo).

Le attività dovranno essere avviate entro 24 ore dalla richiesta o nel minor tempo proposto in offerta.

Le attività "Assistenza, S.O., Manutenzione MAC" per porre rimedio a malfunzionamenti dei software dovranno essere completate entro 24 ore o 3 giorni dalla richiesta, a seconda della complessità come valutata dal direttore dell'esecuzione, ovvero nel minor termine previsto dall'offerta, fatti salvi i danni emergenti.

Le altre attività dovranno essere eseguite nei tempi previsti nel piano di lavoro di dettaglio autorizzato (PLA).

ARTICOLO 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto dell'appalto.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.

ARTICOLO 5 ONERI A CARICO DELL'O.E.

Il servizio si intende comprensivo di ogni onere necessario per il suo svolgimento.

ARTICOLO 6 CONTRATTO

L'Ente procederà alla stipula del contratto/ordine successivamente all'adozione del necessario atto amministrativo di aggiudicazione della procedura.

Le prestazioni effettuate dall'aggiudicatario dovranno essere fatturate elettronicamente ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m. sul conto corrente indicato.

ARTICOLO 7 RUP e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre al RUP l'Agenzia provvederà a nominare, se del caso, un direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetterà il compito di autorizzare e controllare le attività e monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio nonché i compiti previsti dall'art.111 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per l'intera durata contrattuale.





ARTICOLO 9 IMPOSTA DI BOLLO

Il documento di stipula sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.

ARTICOLO 10 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e degli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto che verrà stipulato con l'Agenzia, l'O.E. ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 dei contratti pubblici (di seguito D. Lgs. n. 36/2023), è obbligato a costituire in favore dell'Agenzia medesima, una garanzia fidejussoria del 3% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, tenuto conto delle riduzioni ai sensi del citato art. 117 comma 15.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e i tempi previsti dal citato articolo.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'O.E, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

A tal fine l'O.E. comunica all'Agenzia gli estremi identificatrici dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Agenzia deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'O.E. deve comunicare le generalità e il D. Lgs. n. 36/2023 fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il C.I.G. (D. Lgs. n. 36/2023 identificativo gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla copia dei documenti attestanti l'avvenuto servizio, dalla relazione semestrale e dalle altre relazioni richieste ed approvate dal direttore dell'esecuzione.





Gli interventi ammessi al pagamento saranno quelli approvati e liquidati del direttore dell'esecuzione in assenza di elementi ostativi previsti dalla regolazione per tempo vigente ed evidenziati dagli uffici preposti. In presenza di elementi ostativi al pagamento il direttore dell'esecuzione procederà come per legge.

Ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica il D. Lgs. n. 36/2023 univoco ufficio dell'Agenzia è il sequente: UFNIHN.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Agenzia, entro 30 giorni.

In caso di contestazione degli interventi e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente all'O.E..

Qualora l'O.E. sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Agenzia al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti all'O.E. cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 13 CLAUSOLE PENALI

Il mancato rispetto, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge e/o di regolamenti che riguardano il servizio stesso ovvero la violazione delle norme del presente capitolato, comporta l'applicazione di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell'infrazione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 10.000,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestata, salvo quanto previsto dal presente capitolato in caso di recidiva.

L'Agenzia, previa contestazione all'O.E., applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento, comporta l'applicazione di una penale minima di € 100,00 da applicarsi qualora il ritardo superi le 24 ore massime previste per l'esecuzione dello stesso o il minor tempo proposto in offerta.

La penale si applica di diritto previa contestazione scritta di addebiti da parte dell'Agenzia (direttore dell'esecuzione).

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini e modalità del servizio sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'O.E. dal Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via pec.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento in esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute, oppure, se gli importi non dovessero risultare sufficienti o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.





La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'O.E. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'O.E. prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

È fatta comunque salva la facoltà per l'Agenzia, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo del servizio, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso all'O.E. il maggior onere conseguente all'affidamento a terzi del servizio in questione, nonché di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.R.P.A.B. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'O.E. rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Agenzia alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo previsto dalla regolazione per tempo vigente;
- b. in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c. sospensione del servizio per fatto dell'O.E. senza giustificato motivo;
- d. recidiva nell'eseguire il servizio in maniera non rispondente a quanto richiesto;
- e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di esecuzione del servizio;
- f. in caso di mancata sottoscrizione del contratto:
- g. in caso di applicazione definitiva di 3 penalità;
- h. in caso di cessione del contratto;
- i. in caso di sub-appalto non autorizzato;
- j. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche eseguite sugli interventi effettuati;
- k. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- I. constatata inosservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente capitolato;
- m. per motivi di pubblico interesse;
- n. ogni altro motivo previsto dal presente capitolato.

Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.





In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'O.E., l'Agenzia riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte del servizio già eseguita e verificata.

L'O.E. dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza dell'O.E. stesso. Rimane ferma la facoltà dell'Agenzia di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Agenzia, e non potrà essere invocata dall'O.E. stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Agenzia ha il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'O.E..

L'affidamento a terzi viene notificato all'O.E. inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'O.E. inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti dell'O.E. senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'O.E. aggiudicatario.

Nel caso di minori spese, nulla compete all'O.E. inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto all'O.E. inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'O.E. dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Agenzia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

Si precisa che l'Agenzia può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'O.E.:

- a) per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.
- b) in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c..

ARTICOLO 15 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È esclusa, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

La cessione di crediti si intende sin d'ora sempre rifiutata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO E CESSIONE

L'O.E. è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'O.E. aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.





Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Agenzia al subappaltatore salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive dell'O.E., l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) è soggetta al rispetto delle seguenti clausole:

- Comunicazione obbligatoria:

In caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda, o di trasformazione, fusione o scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il cessionario, o il soggetto risultante da tali operazioni, deve comunicare tali modifiche all'Agenzia, secondo le procedure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

- Documentazione dei requisiti:

Il cessionario o il soggetto risultante da tali operazioni deve documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all'O.E. dal disciplinare di gara. Solo dopo la verifica di quanto sopra, l'atto di cessione produrrà effetti nei confronti dell'Agenzia.

ARTICOLO 18 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'O.E., anche i seguenti obblighi:

- a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Agenzia o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Agenzia da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b. l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'O.E. continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'O.E. anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;
- c. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'O.E. obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione del servizio, in primis il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

ARTICOLO 19 RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI





In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere all'esecuzione del servizio presso terzi, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato all'O.E..

ARTICOLO 20 OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

L'O.E. é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti e le disposizioni normative in generale vigenti in materia del presente appalto.

ARTICOLO 21 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
- # il personale dell'Agenzia implicato nel procedimento
- # i concorrenti che partecipano alla gara
- # ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
- d) l'O.E. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- e) l'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
- f) l'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare:
- h) l'O.E. potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'O.E. stesso a gare e appalti;
- i) l'O.E. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR e da ogni vigente disposizione di attuazione in materia di riservatezza;
- j) i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.





ARTICOLO 22 FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Qualora a seguito delle verifiche disposte l'Agenzia accerti che l'O.E. aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, si procederà così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA GARA

Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all'Ufficio Patrimonio, Approvvigionamenti ed Attività tecniche.

RUP: Dott. Dresda Claudio - Tel. 0971.656370

e-mail: claudio.dresda@arpab.it - PEC: protocollo@pec.arpab.it

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta.

ARTICOLO 24 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio il Foro competente sarà quello di Potenza.

ARTICOLO 25 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nell'avviso di gara, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché in quanto applicabili, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale.

Il Direttore Generale ARPAB f.to Dott. Donato Ramunno